

CONV 217/02

WG III 10

NOTA

del:	Segretariato
al:	Gruppo "Personalità giuridica"
Oggetto:	Resoconto sommario della riunione del 18 luglio 2002

1. Il Presidente, facendo riferimento all'ordine del giorno, propone che la riunione si svolga in due parti: la prima sulle conseguenze del conferimento della personalità giuridica all'Unione e la seconda sulla personalità giuridica unica e la semplificazione dei trattati.

Le conseguenze del conferimento esplicito della personalità giuridica all'Unione

2. Lo scambio di opinioni ha luogo sulla scorta di un progetto preliminare di relazione presentato dal Presidente (SN 3130/02).
3. Il gruppo ritiene che il progetto preliminare di relazione rispecchi fedelmente le posizioni espresse in generale dai membri del gruppo e possa costituire la base della relazione definitiva del gruppo. Al riguardo il Presidente ha fissato al **5 settembre 2002** la data per la presentazione da parte dei membri del gruppo di eventuali modifiche o aggiunte al progetto preliminare di relazione (le proposte di modifica potrebbero segnatamente riferirsi alle parti del testo che figurano in corsivo). Si è convenuto che, nella prossima riunione dell'11 settembre, il Segretariato trasmetterà al gruppo le modifiche proposte dai membri e il Presidente presenterà un progetto di relazione che terrà debitamente conto delle modifiche proposte.

4. Il riconoscimento esplicito della personalità giuridica dell'Unione è stato unanimemente accettato e in seno all'Unione esiste (con un'eccezione) un ampio consenso a favore di una personalità giuridica unica dell'Unione che sostituisca quella della Comunità. Taluni membri del gruppo hanno altresì sostenuto che la personalità giuridica dell'Unione dovrebbe sostituire anche quella dell'Euratom. Il gruppo ha deciso di riesaminare successivamente la questione, che è rimasta insoluta.
5. Quanto alla procedura di negoziazione e conclusione di accordi internazionali, il gruppo ritiene appropriato prevedere una sola disposizione nel trattato sulla base dell'articolo 300 TCE (quale modificato dal trattato di Nizza), alla quale si aggiungerebbe l'articolo 24/38 TUE (eventualmente modificato). Si ritiene inoltre che in tale disposizione unica possa essere prevista la definizione di una procedura specifica per accordi che rientrino al contempo nel primo e nel secondo e/o terzo pilastro ("accordi misti interpilastri"), a seconda che l'accordo rientri in maniera preponderante nel primo o nel secondo e/o terzo pilastro. Al riguardo un membro ha manifestato dubbi sull'espressione "in maniera preponderante" riportata nel progetto preliminare di relazione, in particolare sulle difficoltà inerenti alla sua attuazione. In tale contesto taluni hanno appoggiato la proposta riportata nel documento, secondo cui la Commissione potrebbe essere, in tutti i casi, incaricata di rappresentare il Consiglio (come pure gli Stati membri) nella negoziazione di accordi internazionali. D'altro canto il Presidente ha indicato che il suo documento non menziona il ruolo in tale contesto dell'Alto rappresentante per la PESC, segnatamente il suo diritto di iniziativa e lo svolgimento della negoziazione di accordi internazionali, e che occorrerebbe approfondire la questione.
6. Taluni membri sono contrari all'idea, avanzata nel documento del Presidente, di sopprimere la frase, contenuta nell'articolo 24 TUE: *"nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiara che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale"*. Essi hanno osservato che per effetto di detta

soppressione i parlamenti nazionali non sarebbero associati alla negoziazione e alla conclusione degli accordi internazionali. Altri membri ritengono che tale soppressione sia la conseguenza logica del conferimento esplicito della personalità giuridica all'Unione: se quest'ultima conclude un accordo internazionale, una procedura di verifica della costituzionalità o di ratifica da parte dei parlamenti nazionali non ha più ragione di essere. Ciò non significa che i parlamenti nazionali non siano, se del caso, informati dai rispettivi governi della negoziazione dell'accordo in questione. Secondo tali membri occorrerebbe a quel punto applicare il regime previsto all'articolo 300, paragrafo 7 TCE, secondo cui gli accordi conclusi dalla Comunità (in futuro, dall'Unione) sono vincolanti per le istituzioni e per gli Stati membri.

7. Al riguardo è stato chiesto quale sia in pratica il regime comunitario vigente e se esistano accordi internazionali conclusi dalla Comunità che non vincolano tutti gli Stati membri. Il Segretariato è stato invitato a chiedere un parere giuridico sulla questione.
8. Il gruppo sembra aver accettato l'idea di un controllo da parte della Corte di giustizia sugli accordi conclusi dall'Unione nei termini proposti nel documento del Presidente.
9. Il gruppo sembra aver accettato parimenti la proposta di prevedere la consultazione del Parlamento europeo, formulata nel documento di riferimento. Taluni ritengono tuttavia si debba applicare la procedura di parere conforme. Un membro ha espresso dubbi sulla necessità di consultare il Parlamento europeo per accordi che rientrano nell'ambito intergovernativo.
10. Per quanto riguarda la rappresentanza esterna dell'Unione, i membri del gruppo hanno globalmente condiviso le conclusioni presentate nel documento. Segnatamente si è in generale riconosciuto che l'Unione dovrebbe realizzare riforme che le consentano di esprimersi all'unisono, durante la negoziazione di accordi e in relazione alla sua partecipazione ad organizzazioni internazionali e alla rappresentanza dell'Unione per il tramite di uffici esterni. Si è inoltre sottolineato che l'Unione, per quanto possibile, dovrebbe essere rappresentata da una delegazione unica.

La personalità giuridica unica e la semplificazione dei trattati

11. I membri del gruppo hanno in seguito esaminato il documento di lavoro SN 3131 (WG III - WD 6) relativo alle implicazioni della personalità giuridica unica dell'Unione per la semplificazione dei trattati. Nella sua presentazione, il Presidente ha rilevato che la distinzione tra i due trattati principali (il TUE e il TCE) non avrebbe veramente più ragion d'essere se l'Unione e la Comunità fossero fuse. Il documento di lavoro illustra varie opzioni sulla forma del prodotto finale della Convenzione, a seconda che si decida o no di fondere il TUE e il TCE.
12. Il gruppo ha proceduto a un primo scambio di opinioni al riguardo. I membri si sono detti soddisfatti del modo in cui sono presentate le opzioni. La grande maggioranza è favorevole all'opzione 1, b) riportata nel documento di lavoro, cioè l'elaborazione di un nuovo trattato in due parti: la prima sarebbe composta di disposizioni di carattere costituzionale nuove o provenienti dai trattati attuali (trattato fondamentale); la seconda fonderebbe e consoliderebbe tutte le altre disposizioni vigenti del TUE e del TCE (quelle non riportate nel trattato fondamentale). Vari membri hanno sostenuto che, in ogni caso, i trattati attuali dovranno essere modificati e adattati in funzione del nuovo trattato fondamentale.
13. In conclusione il Presidente ha indicato che la discussione dovrà continuare nella prossima riunione (11 settembre), in occasione della quale potrà essere invitato un esperto affinché spieghi i vantaggi e gli inconvenienti delle opzioni menzionate nel suo documento di lavoro.